



# COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

Località Campetto Plurimo – 98070 LONGI (ME)

Tel. 0941 / 48.50.40 Fax 0941 / 48.54.01 – 0941 / 48.53.42 – Cell. 334 / 61.41.213  
Partita IVA: 02 810 650 834 – Codice Fiscale: 84 004 070 839 - c.c.p. 13 92 59 87

E mail: [info@comunelongi.it](mailto:info@comunelongi.it) - Sito Web: [www.comunelongi.it](http://www.comunelongi.it)

E mail: [unionedeicomuninebrodi@omunelongi.it](mailto:unionedeicomuninebrodi@omunelongi.it) -

## AREA AMMINISTRATIVA

**Servizio Commercio**

☎ 0941 / 48.50.40 - Int. 15 – 22 – 30

CELL.: 334 / 61.41.213 – FAX: 0941 / 48.53.42

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

➤ APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE

- N. 05 DEL 16 MARZO 2004

➤ MODIFICATO CON LE SEGUENTI DELIBERAZIONI  
CONSILIARI:

- N. 06 DEL 23 MAGGIO 2008
- N. 07 DEL 09 MARZO 2011
- N. 33 DEL 18 GIUGNO 2012

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO COMMERCIO

(Mario Calderone)



IL RESPONSABILE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Geom. Angelo Zingales)

# TITOLO I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### - Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato in tutto il territorio comunale dalle norme previste dalla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18, dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2, dalla Circolare esplicativa dall'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigiano e della Pesca del 6 aprile 1996, prot. n. 4754 dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dalle suddette leggi regionali e dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, in materia di commercio su aree pubbliche.

### - Articolo 2 - Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del Commercio su aree pubbliche, e lo stesso può essere di **tipo a) – b) – c )**.

- **Per il commercio di tipo a)** si intende quello esercitato a posto fisso su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana.
- **Per il commercio di tipo b)** si intende quello esercitato a posto fisso su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate un solo giorno la settimana stabilito per lo svolgimento del mercato.
- **Per il commercio di tipo c)** si intende quello esercitato senza posto fisso presso il domicilio dei compratori o comunque su aree pubbliche ma in forma itinerante.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie A) e B) è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'organo Comunale competente dove ha sede per il posteggio richiesto, quella per la tipologia C) dal Sindaco del Comune dove risiede l'istante.

Ai richiedenti la tipologia C) proveniente da altro Comune è consentito esercitare tale attività previo "nulla osta" rilasciato dall'organo Comunale competente nel quale il richiedente intende esercitare l'attività, tale "nulla osta" può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

### **- Articolo 3 -**

#### **Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione**

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione è presentata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della L.R. n. 18/95 sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuale recapito telefonico;
- b) attestato e/o diploma idoneo posseduto;
- c) settore (alimentare o non alimentare) per cui intende svolgere la propria attività;
- d) eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A) (aree in concessione) o B) (mercato) prevista dall'art. 1 comma 2 della L.R. 18/95.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società o cooperative regolarmente costituite.



## **- Articolo 4 -**

### **Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- a) autodichiarazione di iscrizione al R.E.C;
- b) autodichiarazione antimafia, dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
- c) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita;
- d) n. 1 (una) marca da bollo per l'importo vigente nel periodo di riferimento.

I documenti di cui ai **punti a) e d)** vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## **- Articolo 5 -**

### **Requisiti igienico - sanitari**

I banchi e gli autoveicoli addetti alla vendita e alla somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari debbono rispondere ai requisiti igienico-sanitari fissati con l'Ordinanza del Ministro della Sanità del 26 giugno 1995, con l'articolo 22 del Decreto Ministero Industria n. 248 del 4 giugno 1993 e con il Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20 maggio 1996.

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda A.S.P. territorialmente competente e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

## - Articolo 6 - Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni, di cui al precedente articolo 3, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'articolo 7 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

La predetta Commissione è nominata dal Sindaco, **dura 4 (quattro) anni**, ed è così composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- b) dal capo dell'Ufficio, o da un suo delegato, addetto al traffico ed alla viabilità o dal Comandante del corpo di Polizia Municipale;
- c) dal capo dell'Ufficio comunale o da un suo delegato, addetto all'urbanistica e al territorio;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto di problemi della distribuzione nei comuni fino a 50.000 abitanti e da due negli altri casi.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del servizio competente.

Non è richiesto nessun parere per le richieste di subingresso.

Nel caso in cui anche la seconda seduta della Commissione Comunale su Aree Pubbliche, vada deserta, il Responsabile dell'Area / del Servizio rilascerà la richiesta autorizzazione commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, prescindendo dal relativo parere.

## **- Articolo 7 -**

### **Decadenza, sospensione e revoca all'autorizzazione**

La scadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile dell'area interessata al rilascio dell'autorizzazione e va effettuata:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi della data dall'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- b) nel caso della decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) nel caso di cancellazione dal REC;
- d) nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.

## **- Articolo 8 -**

### **Silenzio - Assenso**

Il termine massimo per la definizione delle istanze di autorizzazione è di novanta giorni ai sensi dell'articolo 5, comma 3°, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 18.

In caso di silenzio dell'Amministrazione durante il suddetto periodo si intendono accolte le richieste di **tipologia C** e quelle relative alla **tipologia A e B**, nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio richiesto, pertanto la norma di cui alla suddetta legge costituisce norma speciale, prevalendo sulla normativa generale **60 (sessanta) giorni**.

## **- Articolo 9 -**

### **Orario di vendita**

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita determina sindacale.

Le deroghe operante a favore degli esercenti del commercio fisso vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche.

## **- Articolo 10 -**

### **Subingresso**

Per il subingresso si applicano le stesse norme del commercio fisso.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente iscritto al REC.

L'effettivo trasferimento dell'esercizio deve essere provato o con testamento o atto di eredità - per i casi "**mortis causa**" - e con atto di donazione, o con contratto, o anche per scrittura privata autenticata dal notaio - per i trasferimenti "**inter vivos**", debitamente registrate a norma di legge.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturate dal cadere (presenza abituale di una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Inoltre il titolare di più autorizzazione ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni, ma non le singole tabelle merceologiche o settori.

La concessione del posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa.

## **- Articolo 11 - Produttori Agricoli**

La qualifica di produttore agricolo è provata mediante un attestato in carta libera rilasciato dal Sindaco in cui si trova il terreno destinato alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, secondo la nuova disposizione della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Il suddetto attestato ha validità annuale.

I produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, possono porre in vendita, nelle zone loro riversate, esclusivamente i prodotti ottenuti nei fondi da loro condotti per cultura o allevamento.

Le zone per la vendita di prodotti agricoli ottenuti nei fondi da loro condotti per coltura o allevamento sono individuate, così come segue:

1. **Piazza Generale Moribondo;**
2. **Campetto Plurimo (nel giorno del mercato settimanale).**
3. **Altre Piazze e/o Vie pubbliche ove non venga arrecato intralcio alla viabilità ed inoltre, che la vendita di prodotti non sia concorrenziale con le attività comunali viciniori.**
4. **Perimetro interno del Parco dei Nebrodi.**

## **- Articolo 12 - T.O.S.A.P.**

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento sul **c.c.p. n. 13.92.59.87 intestato alla Tesoreria del Comune di Longi**, in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo, frazionabile con semestralità anticipata sulla base di convenzione relativa alla concessione del posteggio.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento, salvo conguaglio.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE

#### **- Articolo 13 - Mercato settimanale**

Nell'ambito del territorio comunale, è stata individuata un'area pubblica, (**Incrocio Via Plebiscito - Campetto Plurimo**), giusta planimetria che **sub "1"** si allega al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale, dove sorge attualmente il mercato settimanale,

Alla predetta area pubblica vengono assegnati i seguenti settori.

- A) – SETTORE ALIMENTARE;**
- B) – SETTORE NON ALIMENTARE.**

I posteggi complessivi ammontano a **n. 30 (trenta)**, distribuiti come segue:

**A) - SETTORE ALIMENTARE:**

- Posteggi n. 6 (sei) dal n. 5 al n. 7 e dal n. 17 al n. 19.

**B) - SETTORE NON ALIMENTARE:**

- Posteggi n. 24 (ventiquattro) dal n. 1 al n. 4, dal n. 8 al n. 16 e dal n. 20 al n. 30.

Il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato a quanto previsto dai **precedenti articoli 3 e 4** e previo parere della Commissione Comunale di cui al **precedente articolo 6**.

#### **- Articolo 14 - Criteri di assegnazione dei parcheggi**

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati previa istanza dell'interessato.

I posteggi non assegnati o per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati previa istanza dell'interessato.

L'assegnazione dei suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato.

La concessione del posteggio nel caso di subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.



